

ENTE DEL PARCO DEL CONEROVia Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE****N. 18N**

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 01/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,

è pervenuta la seguente domanda per la richiesta di nullaosta e valutazione d'incidenza a questo Ente:

Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2788 del 23/09/2019 e integrazioni prot. 2870 del 01/10/2019		
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	152799	del 20/09/2019
Ditta richiedente	VIS INDUSTRIE ALIMENTARI SPA			
Oggetto	<i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>		<i>demolizione ex pesca fattorini - trave portonovo - ancona</i>	
Localizzazione	ANCONA VIA TRAVE			

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico.

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico; resta inteso che per tutte le opere e gli interventi che possono avere incidenza sul sistema fisico naturale per cui non è presente un'istruttoria il direttore è il responsabile unico.

I responsabili hanno relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla pratica pervenuta, ciascuno per le proprie competenze;

Considerato la necessità di rilasciare il responso in tempi celeri considerate le operazioni da svolgere in questo periodo stagionale e vista la nota della Guardia di Finanza “stazione navale ancona” prot.n. 0174949/2019 del 18/09/2019, acquisita a ns. prot.n. 2708 il 18/09/2019 si ritiene di poter procedere senza la valutazione della commissione tecnica.

Tenuto conto della documentazione pervenuta, che presenta diverse incongruenze relativamente alle modalità di posizionamento del tavolato in legno volto ad evitare la caduta in mare di macerie, incongruenze in parte chiarite dalla mail dell'Ing. Sampaolesi pervenuta in data odierna (prot. 2870 del 01/10/2019);

Visto il Quaderno 2 del Piano del Parco che prevede

all'art. 147: 1 È previsto il ripristino dello stato naturale dei luoghi al fine di evitare le conseguenze del degrado progressivo del manufatto esistente sullo scoglio del Trave, anche in relazione alla garanzia di un adeguato livello di sicurezza pubblica. 2In caso di demolizione dovranno essere comunque adottate tecniche di intervento, compresa l'operatività dei mezzi e la fornitura dei materiali, di basso o nullo impatto su habitat e specie di interesse prioritario o conservazionistico. 3E' vietato ogni intervento conservativo sul manufatto esistente e ogni nuova costruzione anche in sottosuolo;

all'art. 102: (...) 2E' vietato qualsiasi intervento di manomissione ed alterazione antropica di spiagge e scogli naturali ricadenti nella fascia costiera emersa ed intertidale.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero;

Visto il Regolamento del Parco del Conero;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.

DETERMINA


IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, e parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

- L'intervento dovrà essere effettuato entro la fine del mese di gennaio al fine di non interferire con il periodo riproduttivo della fauna protetta;
- L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Parco con un anticipo tale da consentire di assistere alle operazioni di demolizione;
- L'intervento dovrà essere eseguito in giorni di mare calmo al fine di evitare che la risacca possa far sbattere il pontone sullo scoglio;
- Ai sensi dell'art. 102 del quaderno 2 del PdP si rammenta che è vietato qualsiasi intervento di manomissione ed alterazione antropica degli scogli naturali e pertanto si richiede massima attenzione nel posizionamento delle strutture di contenimento delle macerie;
- Il posizionamento del tavolato in assi di legno dovrà tenere conto delle periodiche variazioni della marea;
- L'ampiezza del tavolato in assi di legno e le modalità di demolizione e trasferimento dei materiali dovranno essere tali da scongiurare il rischio di caduta di macerie in acqua; è prescritto in ogni caso il recupero di eventuali macerie che dovessero finire in mare, come previsto anche nell'elaborato “Valutazione di Incidenza”;
- Le “misure di attenzione, mitigazione e compensazione” di cui al par. V2 dell'elaborato “Valutazione di Incidenza” hanno valore prescrittivo.

La determinazione sopra indicata è formulata esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 01/10/2019

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 08/11/2019 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

